



CITYWIRE

[+ Registrati](#) [⚙ Login](#)

Cerca nel sito

[🏠 Notizie](#) / [Gestori e Fondi](#) / [Eventi](#) / [Magazine](#)

Registrati per ottenere accesso illimitato al database di gestori di Citywire. La registrazione è gratuita e richiede solo un minuto.

[Registrati](#)[Login](#)

Bail-in, parola d'ordine prevenzione. I punti critici al microscopio


Di [Roberta Mozzachiodi](#) / 29 gennaio 2016, ore 12:31

[EURONEXT 100](#)[Altri mercati](#) ▼



861.92 +9.07 ↑ 1.06% ⌚ 13:42

Tutti gli orari sono visualizzati secondo il fuso orario dell'Europa centrale



Quadro normativo, adempimenti informativi, piani di risanamento. Sono solo alcuni degli elementi trattati nel corso dell'evento organizzato a Milano da [Unione Fiduciaria](#) per parlare di bail-in a tutto tondo, con gli esperti del settore.

Ad aprire i lavori il Presidente [dell'Unione Fiduciaria](#), Filippo Cappio, che ha sottolineato come la disciplina della gestione delle crisi contenga anche la parola "prevenzione" che resta un obiettivo fondamentale. Il bail-in è solo una misura estrema che entra in gioco quando le altre misure di risoluzione non siano percorribili o abbiano dato esito negativo.

Il meccanismo europeo di risoluzione

Stefano Capiello, Head of Unit Registration, Recovery and Resolution dell'EBA, l'autorità bancaria europea, ha fatto invece luce sul complesso quadro normativo europeo. Tra i pilastri di gestione delle crisi bancarie nell'eurozona, Capiello ha descritto il funzionamento e gli obiettivi del *Single Resolution Board (SRB)*, l'infrastruttura istituzionale che prevede una centralizzazione nella fase di redazione del processo di risoluzione ed in quella di attuazione.

Questa centralizzazione non implica però che la decisione non venga condivisa ed elaborata anche con l'Autorità di risoluzione Nazionale, nel nostro paese con la Banca d'Italia,

Il piano di risoluzione dovrà fotografare lo Stato della Banca, individuare misure per renderla solvibile e prevenire la crisi laddove il quadro fosse negativo.

Sarà l'Autorità a decidere ma il punto di partenza sarà offerto dal modello di business della Banca che dovrà partecipare al processo attraverso l'elaborazione di un proprio piano in cui rappresentare con completezza e accuratezza il proprio "stato di salute".

Proprio in questa ottica di condivisione il SRB sta aprendo un dialogo con le associazioni di categoria delle Banche con le quali si sono tenuti diversi incontri a Bruxelles. L'avvio della stesura dei piani di risoluzione non potrà prescindere dal confronto con le rispettive Banche nazionali.

Il SRB gestirà inoltre il Fondo europeo dove andranno a confluire tutti i fondi nazionali presenti nell'eurozona, che, a regime, dovrebbe prevedere 55 miliardi di euro circa: la componente nazionale diminuirà nel tempo, rispetto a quella

mutualizzata che comporrà esclusivamente il fondo a partire dal 2024. Il Fondo interverrà per fare fronte a situazioni eccezionali che dovranno essere stabilite con un regolamento di prossima emanazione.

Dalla risoluzione al risanamento

Fabrizio Vedana, vicedirettore di **Unione fiduciaria**, ha invece illustrato il quadro normativo nazionale, parlando del piano di risanamento che sarà a cura delle banche predisporre individualmente e presentare alla Banca d'Italia. Entro 6 mesi dalla presentazione la Banca d'Italia dovrà vagliarlo per stabilirne la completezza ed adeguatezza proponendo eventuali modifiche.

Il potere di intervento della Banca d'Italia si afferma, ha sottolineato invece Donato Varani, tanto nella fase del piano di risanamento, ove interviene con poteri autorizzativi e modificativi, quanto in quella del piano di risoluzione che viene disegnato dall'Autorità valutando la "risolvibilità" della banca.

Prima la sopravvivenza

Ancora una volta è stato posto l'accento sulla prevenzione: non va perso di vista, ha evidenziato Varani, l'obiettivo primario di fare sopravvivere la banca e la prospettiva della risoluzione, sempre come estrema ratio.

A conferma dell'incisività dei poteri della Banca d'Italia, il relatore ha sollevato anche un aspetto importante dato dalla debole tutela giurisdizionale offerta alle banche.

Infatti, di fronte ad un'opposizione al provvedimento di risoluzione (ricorribile al Tribunale amministrativo, competenza funzionale del Tar Lazio) l'Autorità potrà chiedere che il giudizio sia sospeso per la sussistenza dell'interesse pubblico, in verità insito nel processo di risoluzione, quindi in pratica sempre.

Depositor preference estesa

All'interno del quadro normativo italiano, illustrato dall'avvocato Vedana, merita poi attenzione la scelta della depositor preference estesa. In deroga a quanto previsto dal codice civile e dalla legge fallimentare, in materia di gerarchia dei crediti nella ripartizione dell'attivo, è infatti stato previsto che fino al 31 Dicembre 2018 i depositi superiori ai 100.000 euro delle imprese e quelli interbancari (ovvero quelli diversi da quelli delle persone fisiche e delle p.m. superiori a 100.00 euro) contribuiscono alla risoluzione della crisi della banca in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti. Dal 2019, invece, contribuiranno alla risoluzione della crisi della banca solo dopo le obbligazioni baninarie non garantite.

Rischi nella gestione

Tra i temi affrontati anche i rischi connessi al nuovo sistema di gestione della crisi che dovranno essere chiaramente esplicitati. Lo ha raccomandato chiaramente la Consob con la propria comunicazione del 24 Novembre 2015 n.0090430 e, sul punto, è intervenuta anche l'Assosim, a mezzo della Circolare n. 01/06.

Per i nuovi rapporti, l'informativa del possibile coinvolgimento nel processo di risanamento dell'emittente dovrà avvenire nell'ambito dell'informativa pre-

contrattuale. Il problema si porrà per i rapporti già in essere, per i quali, come ha sottolineato l'avvocato Davide Contini, partner dello Studio Legale Grimaldi, non sarà sufficiente fermarsi alla corretta esplicitazione dei rischi, ma sarà essenziale rivedere il contratto. Non basterà dire che qualcosa è cambiato ma occorrerà, anche, dire che i contratti si intendono da quella data modificati con conseguenti effetti giuridici.

I riflessi non mancheranno anche rispetto alle valutazioni di adeguatezza: dovranno essere rifatti i questionari informando i clienti sulla BRRD e le loro conseguenze, per provare non solo che i clienti sono stati informati del rischio ma che è anche stata valutata la loro propensione ad accettare o meno certi strumenti.

Un'ultima riflessione, non ultima in termini di importanza, è infine che l'impianto normativo della BRRD non potrà avere effetti nell'ambito dei nuovi requisiti oggettivi e soggettivi della nuova consulenza Mifid. La disclosure di rischio difficilmente consentirà di assolvere ai requisiti di accuratezza, completezza e attualità prescritti dalla Mifid. Si apre un nuovo capitolo per gli intermediari .



Scrivi un commento

Effettua il login o registrati per commentare. La registrazione è gratuita e richiede solo pochi minuti.

[Registrati](#)[Login](#)

ARTICOLI CORRELATI

Professione Investitore – I fondi comuni sono sicuri nell'era del bail in?

Pillole di finanza – Dieci previsioni per il 2016

Q&A: Bail in, ecco i 10 punti chiave della nuova normativa

I PIÙ LETTI

Rosso e Nero - Non è un anno per fare gli eroi | 1

Ecco perché potrebbe arrivare un "picco dei passivi" | 1

L'angolo del consulente – Equity a go-go, chi lo sente poi il cliente? | 3